



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**I Commissione
consiliare permanente
Il Presidente**

Al Presidente della IV Commissione
“Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Alla Segreteria Generale

All' Area Lavori Commissioni

All' Area Lavori Aula

All' Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari

LORO SEDI

**Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 104 del 25 ottobre 2023 concernente:
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale del 13 gennaio 2005 n. 1, recante “Norme in
materia di Polizia Locale”.**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente “Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia” nella seduta n. 30 del 14 maggio 2024 ha esaminato, per quanto di propria competenza, la proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato per l'esame di competenza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Flavio Cera

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937932/7995
Mail: Icommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_1_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 104

CONCERNENTE:

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL
13 GENNAIO 2005 N. 1, RECANTE “NORME IN MATERIA DI
POLIZIA LOCALE”**

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale Lazio del 13 gennaio 2005, n. 1)

Alla legge regionale Lazio del 13 gennaio 2005, n. 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a. sostituire la Rubrica dell'art. 16, con la seguente (*Accademia regionale di polizia locale del Lazio*);
- b. ovunque ricorra, sostituire le parole "la Scuola di polizia locale" con le seguenti: "*Accademia regionale di polizia locale del Lazio*";
- c. sostituire l'articolo 16 con il seguente:

"Art. 16 (Accademia regionale di polizia locale del Lazio)

- ~~1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.~~
- ~~2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e del presente articolo, promuove la costituzione, in qualità di fondatore, della fondazione di partecipazione denominata "Accademia regionale di Polizia locale del Lazio", di seguito denominata Accademia.~~
- ~~3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Accademia prevedono, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 6, tra l'altro:~~
 - ~~a) la possibilità per gli enti locali di partecipare all'Accademia;~~
 - ~~b) l'oggetto sociale in coerenza con le finalità di cui al comma 1 consentendo anche, in misura non preponderante, lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione in materia di politiche di sicurezza integrata del territorio, a favore di altri enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;~~
 - ~~c) la composizione ed i compiti degli organi, tra i quali il comitato didattico scientifico di cui all'articolo 18;~~
 - ~~d) le modalità di funzionamento dell'Accademia.~~
- ~~4. Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all'Accademia in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto dell'Accademia.~~
- ~~5. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell'Accademia sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal~~

~~Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato”.~~

~~d. al comma 1, dell'articolo 18, le parole: “la Scuola” sono sostituite dalle seguenti: “l'Accademia”;~~

~~e. al comma 1, dell'articolo 19, le parole: “La Regione stipula” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può stipulare”;~~

~~f. all'art. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:~~

~~“1. Agli oneri di parte capitale derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo denominato “Spese per interventi in parte capitale per la polizia locale”, nell'ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” alla cui autorizzazione di spesa, pari ad Euro 500.000,00 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente nel fondo speciale in parte capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti””;~~

~~g. all'art. 26, il comma 1bis è sostituito dal seguente:~~

~~“1bis. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo denominato “Spese per interventi in parte corrente per la polizia locale”, nell'ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad Euro 500.000, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti””;~~

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale del 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

~~a. sostituire la Rubrica dell’art. 16 con la seguente “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”,~~

a) al comma 3 dell’articolo 11 le parole: “la Scuola di polizia locale” sono sostituite dalle seguenti: “l’Accademia regionale di polizia locale del Lazio”.

~~19 – l’articolo 16 della l.r. n. 1/2005 è sostituito dal seguente:~~

~~Art. 16 (Accademia regionale di polizia locale del Lazio)~~

- ~~1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.~~
- ~~2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e del presente articolo, promuove la costituzione dell’Agenzia regionale denominata “Accademia regionale di Polizia locale del Lazio”, di seguito “Accademia”.~~
- ~~3. All’istituzione dell’Agenzia regionale e al regolamento di funzionamento si provvederà con atto di Giunta su proposta dell’Assessore competente in materia di Polizia locale.~~

b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Accademia regionale di polizia locale del Lazio)

1. La Regione nell’ambito dei principi fissati dalla normativa statale e dell’Unione europea, promuove ed assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi delle polizie locali del Lazio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e successive modifiche, l’Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”, di seguito denominata Accademia
3. L’Accademia è un’unità amministrativa, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi

programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta al potere di vigilanza della Giunta regionale.

4. L'Accademia, in attuazione delle disposizioni della presente legge e delle linee di indirizzo amministrativo della Regione, ispirandosi ai principi del Codice europeo di etica per la polizia Raccomandazione (2001) 10 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, svolge attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale, al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

5. L'Accademia opera per la valorizzazione del ruolo, per la progressione e la crescita al servizio degli operatori di polizia locale e persegue l'obiettivo di omogeneità di comportamento nell'applicare la normativa vigente attraverso lo scambio di esperienze, il confronto nelle modalità di intervento e la diffusione di linee interpretative condivise. L'Accademia, in particolare:

a) realizza corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e/o di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione degli agenti, dei sottufficiali, degli ufficiali e dei dirigenti comandanti dei corpi di polizia locale;

b) elabora progetti di ricerca, partecipa a bandi nazionali e internazionali, predispone e diffonde materiali didattici propri, raccoglie e cataloga materiale didattico e bibliografico nell'ottica di sviluppare i principi di indirizzo della transizione digitale;

c) promuove protocolli d'intesa con altri istituti e/o enti di formazione e universitari nazionali ed internazionali;

d) istituisce l'anagrafica unica regionale della polizia locale del Lazio, al fine di favorire ogni forma di contatto tra gli operatori, anche mediante la creazione di un *forum* dedicato, e di predisporre apposita modulistica utile alla omogenizzazione dell'attività amministrativa/ispettiva nonché i collegamenti con le banche dati esistenti utili per la propria attività;

e) esercita ogni altra funzione connessa, complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

6. L'Accademia adotta, altresì, gli atti necessari per l'attuazione delle proprie funzioni, tra i quali, in particolare:

a) la stipula di convenzioni per lo sviluppo delle attività formative nell'ottica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

b) la promozione e organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, con la pubblicazione dei relativi atti e/o documenti, nonché di iniziative volte a favorire uno strutturale contatto tra l'Accademia e gli operatori del settore.

7. Organo dell'Accademia è il Direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto, mediante avviso pubblico, tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale.

8. Il Direttore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente ed essere in possesso:

a) della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente, in materie socio giuridiche, economiche e/o equipollenti;

b) di comprovata professionalità ed esperienza in materia di formazione e alta specializzazione nonché sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale nella direzione di organizzazioni complesse;

c) degli ulteriori requisiti previsti dall'avviso pubblico e dalla normativa vigente.

9. Il Direttore dirige e coordina le attività dell'Accademia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e direttiva definiti dalla Giunta regionale. Il direttore, oltre a svolgere le attività previste dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 1/2008, in particolare:

a) coordina le attività di formazione degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale su indirizzo e direttiva della Giunta regionale;

b) si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa.”;

c) al comma 1 dell'articolo 18 le parole: “la Scuola di cui all'articolo 16” sono sostituite dalle seguenti: “l'Accademia”;

d) al comma 1 dell'articolo 19 le parole: “La Regione stipula” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può stipulare”;

e) all'articolo 26:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri di parte capitale derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo denominato “Spese per interventi in parte capitale per la polizia locale”, nell'ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” alla cui autorizzazione di spesa, pari ad Euro 500.000,00 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente nel fondo speciale in parte capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

2) il comma 1 *bis* è sostituito dal seguente:

“1 *bis*. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo denominato “Spese per interventi in parte corrente per la polizia locale”, nell'ambito del programma 01 “Polizia locale

e amministrativa” della Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad Euro 500.000, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

Art. 2
(abrogazioni)

~~Si intende abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con le presenti disposizioni.~~

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale 2023 – 2025.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.